



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE n. 31 / 2011

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA AOSTA

e, per conoscenza

ALLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
RIPARTIZIONE II AFFARI ISTITUZIONALI,
COMPETENZE ORDINAMENTALI E PREVIDENZIALI
UFFICIO ELETTORALE E PER I RAPPORTI
CON GLI ENTI LOCALI TERRITORIALI TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI
E COORDINAMENTO RIFORME - SERVIZIO ELETTORALE UDINE

ALLA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA.
DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
SERVIZIO 5 ELETTORALE PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLA PRESIDENZA - SERVIZIO ELETTORALE CAGLIARI

Oggetto: Elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario e nella Sardegna di domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011. Referendum popolari previsti dall'art. 75 della Costituzione di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011. Ammissione di elettori all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale.

Com'è noto, la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante") nell'ambito dello stesso comune di iscrizione elettorale o di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

altro comune, **previa comunque l'esibizione della tessera elettorale, e purchè siano elettori rispetto a ciascun tipo di consultazione.**

Ciò premesso, si richiamano di seguito i principali adempimenti finalizzati a consentire, in occasione delle consultazioni di cui all'oggetto, l'esercizio del voto da parte delle categorie di elettori via via evidenziate, con preghiera di curarne l'esecuzione, anche per il tramite delle amministrazioni comunali.

INDICE

- a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste e dei gruppi di candidati presso il seggio per le elezioni comunali e provinciali e rappresentanti di partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei comitati promotori dei referendum per le consultazioni referendarie, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio.
 - b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
 - c) Naviganti (marittimi e aviatori).
 - d) Degenti in ospedali e case di cura.
 - e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità.
 - f) Detenuti.
 - g) Consegna e uso di un bollo di sezione per ogni ufficio distaccato della sezione o per ciascun seggio speciale.
- a) Componenti del seggio, rappresentanti delle liste e dei gruppi di candidati presso il seggio per le elezioni comunali e provinciali e rappresentanti di partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei comitati promotori dei referendum per le consultazioni referendarie, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio (art. 48 del D. P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

- il presidente vota: a) in occasione delle elezioni amministrative, nella sezione presso la quale esercita il suo ufficio, anche se sia iscritto in altra sezione del comune (in detta ipotesi vota per le elezioni comunali, se previste e per quelle provinciali, se previste) o in una sezione di altro comune della provincia (in tale ipotesi vota per le elezioni provinciali, se previste ma non può votare per le elezioni comunali); b) in occasione delle consultazioni referendarie, in qualunque sezione presso la quale esercita il suo ufficio;

- gli scrutatori e il segretario del seggio votano: a) in occasione delle elezioni amministrative, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del comune (si rammenta che possono essere nominati a tali incarichi solo i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune ove ha sede il seggio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

elettorale); b) in occasione delle consultazioni referendarie, presso il seggio ove esercitano le proprie funzioni.

- i rappresentanti delle liste e dei gruppi di candidati votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori rispettivamente del comune (per le elezioni comunali) e della provincia (per le elezioni provinciali);

- per le consultazioni referendarie, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei comitati promotori dei referendum votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori di un qualunque comune della Repubblica;

- gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione del comune (in questo caso votano per le elezioni comunali, se previste), di altro comune della provincia (in questo caso votano per le elezioni provinciali, se previste, ma non per le elezioni comunali), nonché di qualsiasi altro comune della Repubblica in occasione delle consultazioni referendarie.

Non è necessaria alcuna domanda essendo il diritto di voto riconosciuto “ope legis”.

- b) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 49 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 1 lett. f) del decreto-legge n. 161/1976, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240)

Per le consultazioni referendarie, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.

Ovviamente, per le elezioni comunali, se previste, potranno esercitare il diritto di voto solo se siano elettori del comune.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, lett f) del decreto-legge n. 161 del 1976, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240, le categorie di elettori sopraindicati votano per le elezioni provinciali, se previste, nel comune in cui si trovano per causa di servizio, purchè siano elettori di un comune della provincia.

Al riguardo questa Direzione Centrale, con nota che si allega in copia, ha fatto pervenire ai Dicasteri, Comandi Generali o Uffici Centrali, dai quali i reparti delle suddette Forze dipendono, alcuni suggerimenti al fine dell'avviamento alle urne del predetto personale, in occasione delle prossime consultazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare le amministrazioni comunali, anche al fine di attivare ogni necessaria collaborazione con i Comandi, Uffici e Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana).

Non è necessaria alcuna domanda essendo il diritto di voto riconosciuto “ope legis”.

- c) Naviganti (marittimi e aviatori) – (art. 50 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall’art. 2 della legge 25 maggio 1993, n. 160)

In occasione dello svolgimento delle **consultazioni referendarie**, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano. Si riepilogano di seguito i principali adempimenti del procedimento:

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una **domanda scritta** dichiarando l'intenzione di votare in quel comune;
- il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque **non oltre il giorno antecedente la data della votazione**, ne informa telegraficamente il comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al dichiarante stesso apposito certificato;
- il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione telegrafica di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco, anche un certificato rilasciato dal comandante (o dal direttore) del porto (o dell'aeroporto) nel quale si attestino i “motivi di imbarco” prescritti dalla norma;
- il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

Nel caso di **elezioni provinciali**, ai sensi dell'art. 1, lett.f), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240, i naviganti sono



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

ammessi a votare per tali elezioni in qualsiasi sezione del comune ove si trovino per motivi d'imbarco, sempre che siano iscritti nelle liste di un comune della provincia.

Vorranno le SS.LL. valutare l'opportunità di richiamare l'attenzione, oltre che delle amministrazioni comunali, anche delle competenti Autorità portuali e aeroportuali sulle cennate disposizioni e istruzioni.

d) Degenti in ospedali e case di cura (art. 51 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 42 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali del comune ove ha sede il nosocomio (per le elezioni comunali), di altro comune della provincia (per le elezioni provinciali) di altro comune del territorio nazionale (per le consultazioni referendarie).

Si rammenta che tale ammissione al voto avviene previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta di **apposita dichiarazione** recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione**.

Il sindaco del comune in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, **nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione**, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi;
- a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci dei suddetti comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del rispettivo luogo di cura.
- La cennata attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

I sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura dovranno compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compiliarsi un elenco dei predetti votanti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

per ciascun seggio da costituire sulla base delle tipologie previste dalla legge, a seconda del numero di posti-letto, secondo il seguente ben noto schema:

- 1) sezioni ospedaliere, da costituire, ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 43 del citato D.P.R. n. 570/1960, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti- letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500 (si rammenta che a tali sezioni possono essere assegnati, ai sensi delle cennate disposizioni normative, su loro domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura);
- 2) seggi speciali, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere **effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione**, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura. Le funzioni del seggio speciale - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste e dei gruppi di candidati, se designati, e per quanto riguarda le consultazioni referendarie, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei comitati promotori presso la sezione elettorale sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e alla consegna delle schede votate all'Ufficio elettorale di sezione sopraccennato, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori degenti votanti e iscritti in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione;
- 3) uffici distaccati di sezione (seggi c.d. volanti), da costituire, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 361/1957 e dell'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali uffici di seggio sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario. Le funzioni del seggio volante - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti delle liste e dei gruppi, se designati, e per quanto riguarda le consultazioni referendarie, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei comitati promotori presso la sezione elettorale sono anche qui limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori che risultano votanti nel relativo elenco.

L'art. 9, nono comma, della legge n. 136/1976 prevede anche la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

Le SS.LL. vorranno richiamare su quanto precede l'attenzione sia delle amministrazioni comunali che delle strutture medico-sanitarie interessate, ai fini di una preventiva e tempestiva opera di informazione nei confronti degli aventi diritto nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.

e) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità (art. 51 del D.P.R. 361/1957 e all'art. 42 del D.P.R. n. 570/1960)

Come evidenziato anche in occasione di precedenti tornate elettorali, sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, ai sensi degli articoli summenzionati, per le consultazioni referendarie - nonché per le elezioni comunali e provinciali, purchè siano elettori rispettivamente del comune stesso o di altro comune della provincia - sia tutti i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronichi al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private.

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 361/1957 e dall'art. 44 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

Le SS.LL. vorranno sensibilizzare al riguardo le amministrazioni comunali e i direttori delle strutture di ricovero e assistenza interessate, anche al fine di concordare con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

f) Detenuti (artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva in occasione delle consultazioni referendarie nonché per le elezioni comunali e provinciali sempre che, in tali casi, siano iscritti rispettivamente nelle liste elettorali di una sezione del comune o di un comune della provincia.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte alla lettera d) punto 2.

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

1) **l'interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione**, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto **una dichiarazione della propria volontà di**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;

2) il Sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale;
- a rimettere, nel caso di elettori detenuti presso Istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali altri comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'Istituto o altra struttura penitenziaria;

3) il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio, **il giorno precedente quello della votazione** per la consegna al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 11, della legge 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, **entro il secondo giorno antecedente quello della votazione**, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera b), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione elettorale del comune in cui si trovano per causa di servizio, ma **non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti ai sensi che precedono**.

Le SS.LL. vorranno richiamare i suddetti adempimenti, per quanto di rispettiva competenza, sia all'attenzione delle amministrazioni comunali che dei direttori degli Istituti penitenziari e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva, svolgendo nel contempo opera di sensibilizzazione affinché venga effettuata una efficace e preventiva informazione nei confronti di tutti i detenuti, nonché per la tempestiva



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

attuazione delle prescritte procedure finalizzate a consentire alle categorie suddette di elettori l'esercizio del voto secondo le modalità consentite dalla legge.

g) Consegna e uso di un bollo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale

Con l'occasione, si rammenta che presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati, cosiddetti seggi "volanti" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto) o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto; luoghi di detenzione e di custodia preventiva) dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale.

I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, **nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione**, ai presidenti dei seggi "madre", che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale; in caso di seggi "volanti", ovviamente, il presidente custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

La dotazione dei suddetti timbri viene effettuata unicamente al fine di adempiere al disposto dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede l'apposizione del bollo della sezione sulla tessera elettorale di ciascun votante, all'interno di uno degli appositi spazi per la certificazione del voto.

Pertanto, **i suddetti bolli non devono, in ogni caso, essere utilizzati per la timbratura delle schede**, né per alcun altro adempimento del seggio "madre", essendo, si ribadisce, esclusivamente destinati alla suddetta certificazione del voto nei seggi speciali e "volanti".

Si soggiunge, ancora, che il sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo descritto in premessa - valido per tutte le tipologie di sezioni - è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

Si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra a conoscenza dei sindaci dei comuni delle rispettive province per i relativi adempimenti ed ai fini di fornire doverose informazioni ai presidenti delle sezioni nelle cui circoscrizioni esistono seggi "speciali" o seggi "volanti" nel pieno rispetto della legge e con la massima tempestività e precisione.

Si prega di favorire un cortese cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
Paolo Guglielman